



COMUNE DI ALLISTE
Provincia di Lecce

Piazza Terra 73040 | 0833.902711 www.comune.alliste.le.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 5

del 30/03/2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2018

L'anno **2018** il giorno **30** del mese di **MARZO** alle ore **10:00**, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, in seduta pubblica di 1^a convocazione, convocato dal **PRESIDENTE**. Fatto l'appello risultano:

	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.		CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
1	Rizzo Renato	Si		8	Catamo Angelo	Si	
2	Renna Antonio E.	Si		9	Cavalera Annalucia	Si	
3	Rega Maria Luce		Si	10	Liviello Claudio Giuseppe	Si	
4	Scanderebech Donatuccio	Si		11	Cazzato Marcello	Si	
5	Causo Anna Lucia	Si		12	Stamerra Alfredo	Si	
6	Palese Patrizia	Si		13	Stamerra Emanuele	Si	
7	Tunno Annalisa	Si					

Riscontrato il numero legale **IL PRESIDENTE** Sig. **Avv. Tunno Annalisa** dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Assiste **Il Segretario Generale Dott.ssa Loredana CAMPA**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

-L'art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

-Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 31.07.2015 è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);

VISTA la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29.04.2016 si è proceduto a determinare le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016 e che le stesse sono state applicate nella stessa misura anche per il 2017, come segue:

Fabbricati rurali strumentali	0,1 per cento
Altri fabbricati	0,1 per cento
Fabbricati cat. catastale D	0,1 per cento
Aree fabbricabili	0,1 per cento

RICHIAMATA la legge di Bilancio 2018 (L.205/2017, pubblicata su G.U. n. 302 del 29/12/2017), che conferma quanto già disposto dall'art. 1- comma 42, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, estendendo all'anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali erariali (Addizionale comunale all'IRPEF) rispetto ai valori deliberati per il 2015 da parte degli enti locali, con la sola esclusione della Tassa sui Rifiuti;

RITENUTO di dover confermare per l'anno 2018 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2016 e applicata nella stessa misura nel 2017, per le fattispecie diverse dall'abitazione principale;

RITENUTO, pertanto, necessario confermare l'individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in

quota parte) attraverso il gettito TASI 2018, nelle stesse tipologie stabilite per gli anni 2015, 2016 e 2017;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 29 novembre 2017 (G.U. n.285 del 06/12/2017), il quale ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020, da parte degli enti locali, dal 31 dicembre al 28 febbraio 2018;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 9 febbraio 2018 (G.U. n. 38 del 15/02/2018) con il quale il termine per la deliberazione dello stesso bilancio di previsione è stato ulteriormente differito dal 28 febbraio al 31 marzo 2018;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

Uditi gli interventi riportati nell'allegato resoconto stenotipografico.

Sulla scorta della seguente votazione palese:

- Consiglieri assegnati all'Ente ed in carica n. 12 , oltre il Sindaco
- Presenti n. 12;
- Votanti n. 12;
- Astenuti n. 01(CAZZATO Marcello)
- Voti favorevoli n. 09;
- Voti contrari n. 02(LIVIELLO Claudio – STAMERRA Alfredo)

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di confermare per l'anno **2018**, per le motivazioni esposte in premessa, le seguenti aliquote relative al tributo sui servizi indivisibili (TASI), confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già stabilite per l'annualità 2016 con deliberazione consiliare n. 7 del 29.04.2016 e applicate

nella stessa misura nel 2017:

Fabbricati rurali strumentali	0,1 per cento
Altri fabbricati	0,1 per cento
Fabbricati cat. catastale D	0,1 per cento
Aree fabbricabili	0,1 per cento

3. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento riguardante il tributo per i servizi indivisibili TASI;

4. Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2018, esclusivamente in via telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

5. Di diffondere il presente atto anche tramite il sito internet del Comune di Alliste.

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 30/03/2018

Deliberazione avente per oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2018

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE RISORSE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto l'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, nel testo come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012, il sottoscritto Responsabile del Settore ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Alliste, li 26/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.toDott.ssa REHO Angelica

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di cui all'oggetto che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel testo come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012, il sottoscritto Responsabile del Settore ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile.

Alliste, li 26/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE - SVILUPPO ECONOMICO

f.toDott.ssa Angelica REHO

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
f.to AVV. TUNNO ANNALISA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to AVV. ANTONIO E. RENNA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Loredana CAMPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale On line per quindici giorni consecutivi dal 23/04/2018 al 08/05/2018.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Loredana CAMPA

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione (art.134 c. 3 T.U. 267/2000)

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 c. 4 T. U. 267/2000)

Alliste, li 30/03/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
f.toDott.ssa Loredana CAMPA

Per copia conforme all'originale
Alliste, li
IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA LOREDANA CAMPA